Direzione Amministrativa

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE di REVISIONE:	00	
DATA di AGGIORNAMENTO:	24/02/2023	
DESCRIZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI:	Emissione	
FASE	**NOMINATIVO**	**FIRMA**
REDAZIONE Data _____	A. Andaloro - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione	
	S. Benedetti - SS Trasparenza e Internal Auditing	
	R. Coppola - DPO	
	A. Panese - Direttore SC Sistemi Informativi Aziendali	
	R. Paroli – Direttore SC Gestione Acquisti (Provveditorato Economato)	
PRE-VERIFICA Data _____	C. Paganoni – SC Gestione Operativa: Next Generation EU - Qualità e Risk Management	
	A. Scarafoni - SC Gestione Operativa: Next Generation EU - Qualità e Risk Management	
VERIFICA Data _____	A. Andaloro - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione	
	S. Benedetti - SS Trasparenza e Internal Auditing	
	R. Coppola - DPO	
	A. Rossodivita - Direttore SC Gestione Operativa: Next Generation EU - Qualità e Risk Management - Responsabile Sicurezza Informazioni - Risk Manager	
	A. Panese - Direttore SC Sistemi Informativi Aziendali	
	R. Paroli – Direttore SC Gestione Acquisti (Provveditorato Economato)	
	C. Zanesi – Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale	
APPROVAZIONE Data _____	G. Ardemagni – Direttore Sanitario	
	A. De Vitis – Direttore Amministrativo	
	P. Formigoni – Direttore Socio Sanitario	

INDICE

PREMESSA 3
Art.1 – PRINCIPI GENERALI 3
Art. 2 - RESPONSABILITÀ 3
Art.3 - DEFINIZIONI 3
Art.4 FINALITÀ 3
Art.5 - PRINCIPIO DI LICEITÀ, NECESSITÀ, E DI PROPORZIONALITÀ 4
Art.6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI 4
Art.7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 4
Art.8 - RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 5
Art.9 - INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI OVVERO PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 5
Art.10 - RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 6
Art.11 - AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 6
Art. 12 - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA 6
Art. 13 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA 7
Art. 14 - MISURE DI SICUREZZA 7
Art.16 - MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI 8
Art. 17 - ACCESSO ALLE IMMAGINI SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLE IMMAGINI 8
Art. 18 - DIRITTI DELL'INTERESSATO 9
Art.19 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI E/O DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 10
Art.20 - INFORMATIVA 11
Art. 21 - MONITORAGGIO DEI PAZIENTI 11
Art. 22 - SANZIONI 12
Art. 23 - VALIDITÀ 12
Art. 24 RIFERIMENTI NORMATIVI 12

PREMESSA

Per meglio tutelare l'incolumità e la sicurezza fisica dei lavoratori, dei pazienti, dei visitatori e la protezione dei beni di proprietà la ASST Valtellina e Alto Lario ha installato un sistema di videosorveglianza (SVS) nelle aree considerate critiche, come strumento per il controllo degli accessi.
Il presente Regolamento disciplina finalità e modalità di gestione del SVS, e dei sistemi di accesso in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) e s.i.m. ed al provvedimento del Garante (8 aprile 2010) in materia di videosorveglianza.
Il monitoraggio sistematico e automatizzato di un determinato spazio con mezzi ottici o audiovisivi prevede l'utilizzo per lo più a scopo di protezione della proprietà, o per proteggere la vita e la salute dell'individuo.

Art.1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di installazione e utilizzo dei Sistemi di Videosorveglianza all'interno delle strutture dell'ASST della Valtellina e Alto Lario, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 ,del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, delle disposizioni dell'ordinamento civile e penale applicabili in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela e dignità dell'immagine nonché sul controllo a distanza dei lavoratori.

Art. 2 - RESPONSABILITÀ

La responsabilità di applicazione è in capo alle figure progressivamente come di seguito indicate.

Art.3 - DEFINIZIONI

- **Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.
- **Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone limitate.

Nel presente regolamento con il termine "**videosorveglianza**" si intendono entrambe le tipologie di attività sopradescritte.

Art.4 FINALITÀ

L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sono volti al conseguimento dei seguenti fini:

- tutela della proprietà e del patrimonio mobiliare ed immobiliare aziendale contro furti danneggiamenti e atti di vandalismo;
- protezione, ed incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati verificatesi nei luoghi pubblici;
- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti. In particolare, al fine di perseguire le finalità di sicurezza l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.
  Gli impianti di videosorveglianza sono attivati quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi ecc..
  La base giuridica sottesa al trattamento risiede nell'esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1.e e Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
- perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda. In particolare, l'eventuale controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati, data la natura particolare della maggior parte dei dati che sono raccolti e, se del caso, trattati, deve limitarsi ai casi di effettiva necessità, circoscrivendo le riprese a locali predeterminati.
  La ripresa per finalità di diagnosi e cura e l'eventuale conseguente trattamento dei dati particolari si

svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
Le immagini non devono mai essere diffuse.
Il Titolare del trattamento ed i Responsabili/Direttori di Unità Operative/Servizi, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati.
Particolare attenzione sarà riservata alle modalità di accesso alle riprese da parte dei famigliari del paziente ricoverati in padiglioni o reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi a visitare il proprio congiunto: ad essi potrà essere consentita, ove il sistema lo consenta, unicamente la visione del proprio congiunto.

- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge.

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa del personale alle dipendenze di ASST della Valtellina e dell'Alto Lario.

Art.5 - PRINCIPIO DI LICEITÀ, NECESSITÀ, E DI PROPORZIONALITÀ

Il presente Regolamento garantisce – come di seguito normato - che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti da ASST della Valtellina e dell'Alto Lario si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
L'attività di videosorveglianza dovrà avvenire nel rispetto del principio di liceità, necessità e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso.
Il titolare del trattamento deve sempre tener presente la regola secondo la quale un determinato trattamento è ammesso solo se non ve ne sono di alternativi, meno impattanti sui diritti e le libertà dell'interessato, che permettono di perseguire le stesse finalità con pari efficacia.
Quindi il SVS può esser attivato solo quando altre misure siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, il SVS è configurato in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
Il trattamento di dati personali effettuato in ambienti sanitari e per il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio unità di rianimazione, reparti di isolamento) avviene in modo lecito poiché è necessario per finalità di cura e diagnosi.
L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita pertanto del consenso degli interessati.

Art.6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

In considerazione della necessità di salvaguardia dei dipendenti da forme di controllo sul luogo di lavoro e dell'espresso divieto di utilizzo della videosorveglianza come mezzo per operare un controllo a distanza sull'attività svolta da ciascun lavoratore, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta nel pieno rispetto di tale divieto.
Qualora l'installazione degli impianti venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione o abitualmente frequentati dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori) e, in particolare, di quanto disposto dall'art.4.
Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

Art.7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati mediante il sistema della videosorveglianza è L'ASST Valtellina ed Alto Lario, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Art.8 - RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile interno del trattamento dei dati mediante il sistema della videosorveglianza è il Direttore SC SIA.

Il Responsabile interno vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati conformemente alle finalità perseguite dall'ASST della Valtellina e Alto Lario e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati:

- è responsabile del sistema di videosorveglianza, della loro corretta manutenzione, della memorizzazione delle immagini e della distruzione dei supporti delle riprese;
- provvede alla nomina degli incaricati preposti all'utilizzo dei sistemi per le finalità indicate nel regolamento ai sensi dell'articolo dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003;
- provvede ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli incaricati, con particolare riferimento a modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi.

Nel caso di ricorso a personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza, il Titolare del trattamento deve provvedere alla nomina del Responsabile esterno del trattamento.

Il Responsabile interno e gli incaricati del trattamento appositamente designati sono autorizzati a prendere visione dei dati, quando ciò sia necessario per perseguire le finalità di cui agli articoli precedenti.

È fatto obbligo al Responsabile interno del trattamento dei dati di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati visivi siano svolte unicamente per la realizzazione delle finalità indicate nel regolamento.

È onere del Responsabile interno del trattamento accertarsi che i dati non siano divulgati a soggetti estranei alle attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi della Autorità Giudiziaria che inoltrino formale richiesta di accesso per motivi di indagine.

Per motivi di indagine promossa dall'Autorità Giudiziaria, su richiesta di quest'ultima, il Responsabile interno del trattamento dei dati, avvalendosi eventualmente della consulenza della SC Affari Generali e Legali, rilascia copia delle immagini o video di cui è richiesto l'accesso.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati, con l'ausilio degli Incaricati al trattamento dei dati, appositamente individuati, cura la custodia delle credenziali per l'accesso e utilizzo dei predetti sistemi di videosorveglianza.

Art.9 - INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI OVVERO PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Gli Incaricati del trattamento dei dati mediante il sistema della videosorveglianza sono individuati dal Responsabile interno del trattamento dei dati tra gli operatori della SC SIA e delle ulteriori strutture che, alla luce della attuale organizzazione dell'Azienda, si rende opportuno/necessario rendere partecipi alla gestione operativa del sistema deputato alla videosorveglianza.

L'accesso al sistema è autorizzato solamente al Responsabile interno del trattamento dei dati ed agli Incaricati al trattamento dei dati.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare del trattamento dei dati o, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile interno del trattamento dei dati, escluso il personale addetto alla manutenzione dei sistemi.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni per evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Gli Incaricati del trattamento dei dati devono:

- accertarsi dell'identità del personale addetto alla manutenzione;
- vigilare che le attività svolte siano conformi alle normative vigenti e al regolamento;
- custodire segretamente le credenziali di accesso ai sistemi di consultazione video.

A tutti è vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo della videosorveglianza, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi rispondenti alle finalità previste dal presente regolamento.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati, dall'attivazione del presente regolamento, provvederà a

rinnovare le password di accesso ai vari sistemi con periodicità trimestrale.
L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4 del presente Regolamento.
Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al presente Regolamento, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
Un'ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

Art.10 - RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Le società incaricate dall'ASST della Valtellina e Alto Lario di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art.28 Regolamento Europeo 679/2016.
I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.
I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.
Il Responsabile esterno dà formale comunicazione all'Azienda dei nominativi degli addetti alla manutenzione.
Tali addetti hanno l'obbligo della riservatezza relativamente alle immagini che eventualmente dovessero visionare nell'esercizio dei loro compiti.
Alle aziende che effettuano il servizio di manutenzione è richiesto di:

- fornire il nominativo delle persone addette alla manutenzione al Responsabile del Trattamento dei dati per la videosorveglianza;
- segnalare gli eventuali cambi del personale addetto alla manutenzione;
- limitare il turn over del personale addetto alla manutenzione;
- operare nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.

Art.11 - AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione di impianti di videosorveglianza nell'ambito dell'area di pertinenza dell'ASST della Valtellina e Alto Lario o le modifiche del SVS, qualora ne ricorrano i presupposti di legittimità stabiliti dal presente Regolamento, sono subordinate al rilascio di idonea autorizzazione del Titolare del Trattamento in conformità alla procedura prevista dal successivo art. 13.

La documentazione relativa alla identificazione, ubicazione e tipologie delle videocamere installate e facenti parte del sistema di videosorveglianza sono conservate presso la SC SIA.
Pertanto, è fatto assoluto divieto a chiunque di procedere, di proprio iniziativa, alla installazione di impianti o dispositivi di videosorveglianza o di videocontrollo, ivi incluse le webcam, gli smartphone e qualsiasi dispositivo mobile in grado di videosorvegliare e/o trasmettere che realizzino la ripresa di aree e locali di pertinenza dell'Azienda e di persone che operino al loro interno, a qualunque titolo.

Art. 12 - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione di dispositivi di videosorveglianza all'interno delle aree di pertinenza di ASST della Valtellina e Alto Lario può avvenire:

1. su richiesta del Titolare del Trattamento, in considerazione della tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori;
2. su proposta del Direttore della SC/SSD che presenta al Titolare del Trattamento l'istanza, motivata, di

apposizione di strumenti di videosorveglianza allegando la planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere ed il relativo cono di visuale.

Il Titolare del trattamento trasmette l'istanza al Gruppo di Lavoro SVS, composto da: Responsabile della Videosorveglianza (SIA) - Direttore SC Affari Generali e Legali o suo delegato – DPO e Ufficio Privacy – Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale o suo delegato - Direttore SC SIA o suo delegato, Direttore SC Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) o suo delegato, Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) per la definizione degli aspetti legali, tecnici e di sicurezza, di dettaglio relativi alle modalità di installazione del sistema, previa visita dei luoghi.
In particolare, la relazione tecnica dovrà comprendere:

- la composizione dei dispositivi di sorveglianza, con indicazione del numero di telecamere da installare, ecc.;
- la localizzazione dei dispositivi;
- le modalità di ripresa;
- le misure minime di sicurezza da adottare per la protezione del dispositivo;
- la conformità alla normativa in materia di privacy, attraverso la redazione di apposito parere da parte del DPO.

Il Titolare del trattamento, verificata la realizzabilità, potrà autorizzarne l'installazione previo adempimento di quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto di Lavoratori), e mediante l'adozione di provvedimento deliberativo predisposto dalla SC Affari Generali e Legali, ai cui seguiranno relative Istruzioni operative tecniche (relative ad es. all'installazione dell'impianto di videosorveglianza, posizionamento telecamere/cartellonistica, ecc.) contenute nella relazione tecnica.

Art. 13 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, o del patrimonio aziendale, su segnalazione da parte di dirigenti responsabili di un fatto che possa rientrare tra le casistiche, prima indicate, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a verificare le immagini interne che possano contribuire a chiarire le dinamiche segnalate e/o i loro autori e a darne comunicazione, senza ritardo, agli organi interni preposti ad eventuali procedimenti interni e se necessario all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposita convenzione.

Art. 14 - MISURE DI SICUREZZA

Per il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi dev'essere garantita la protezione dei dati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
È stabilito in capo a ciascun Responsabile e agli incaricati, per i compiti loro attribuiti, l'onere di adottare le misure di sicurezza sancite dal legislatore e di comunicare tutti gli accorgimenti che si rendano necessari per scongiurare il rischio che i dati possano entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati al loro trattamento.

1. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è stato adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

2. In ossequio al disposto di cui all'art.35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi/memorizzati in locali non accessibili al pubblico, a cui possono accedere esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
   Le telecamere installate per finalità di cura e diagnosi, non rientrano tra le persone estranee non autorizzate i terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.
   In particolare, i *monitor* per la visione delle immagini riprese dalle telecamere saranno posizionati presso in locali debitamente individuati nella documentazione tecnica.
4. I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi/memorizzati come descritto nella documentazione tecnica dell'impianto.
5. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
6. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai *Server* dotati di *log* di accesso saranno conservati per la durata di almeno sei mesi.
7. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art.14 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il Responsabile interno provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
8. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto a cura del Responsabile del Sistema di Videosorveglianza. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
9. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
10. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
11. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.

Art.15 - CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL SISTEMA

L'accesso al sistema avverrà tramite protocollo sicuro – https – e le credenziali di accesso verranno fornite agli Incaricati al trattamento dei dati.

Art.16 - MEMORIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

I tempi di memorizzazione delle immagini sono stati fissati in 96 ore (4 giorni), giustificate in relazione a festività e/o chiusura degli uffici preposti alla videosorveglianza.
La registrazione e la cancellazione delle immagini è realizzata in forma ciclica ed in modo automatico dai sistemi mediante programmazione del software.
La memorizzazione per periodi maggiori a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che siano verificati o ad indagine della Autorità Giudiziaria o di Polizia, in presenza dei quali il Responsabile interno del trattamento dei dati è automaticamente autorizzato ad eseguire un salvataggio straordinario dei filmati da conservare con tempistica superiore a quella ordinaria.
Le immagini rilevate per finalità di cura e diagnosi non possono essere registrate e conseguentemente conservate tranne nei casi specifici previsti dalle normative di settore.

Art. 17 - ACCESSO ALLE IMMAGINI: SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLE IMMAGINI

1. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
   - al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
     Il titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione, che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
     L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
   - all'Amministratore di Sistema dell'Azienda, e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
   - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
   - all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.
3. Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username* e *password*). Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.
4. Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login* e *logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.
5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" derivante dalla registrazione dei file di log ricavati dal sistema. Qualora il sistema non abbia questa funzione sarà necessario annotare su apposito registro da parte degli incaricati i seguenti dati relativi agli accessi:
   - la data e l'ora dell'accesso;
   - l'identificazione del terzo autorizzato;
   - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
   - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
   - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
   - la sottoscrizione del medesimo.

Art. 18 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali il Titolare assicura all'interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
   - diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (art.15 comma 1 del GDPR):
     a. le finalità del trattamento;
     b. le categorie di dati personali in questione;
     c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
     d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
     e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
     f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
     g. qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;

- il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del GDPR;
- il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del GDPR;
- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
- il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
- il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all'Interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite.
6. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
7. Il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
9. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.19 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI E/O DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Per accedere ai dati ed alle immagini, l'interessato può presentare istanza scritta all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. L'accesso alle immagini può essere avanzata da chiunque ha presentato una denuncia scritta all'autorità giudiziaria o di polizia competente, per segnalazione di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza o della tutela degli ambienti e del patrimonio, che possano essere documentabili dalle immagini raccolte mediante i sistemi di videosorveglianza.
   Nella richiesta scritta dovranno essere rese esplicite le generalità del richiedente e le motivazioni legittime della richiesta stessa, supportate dalla denuncia scritta fatta all'autorità competente. In tal caso si precisa che le immagini, se ancora nella disponibilità di ASST della Valtellina e Alto Lario, verranno messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
   L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Pubblica Sicurezza.
   Nel caso in cui gli organi anzidetti, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, devono farne richiesta scritta e motivata al Responsabile del trattamento dei dati.
4. Il Responsabile interno o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
5. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta - 90 - giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

Art.20 - INFORMATIVA

Tutte le aree monitorate dal sistema di videosorveglianza saranno identificabili chiaramente mediante appositi cartelli conformi al modello stabilito dal Garante della Privacy, che contengono apposita informativa.
L'Informativa deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera e deve comunque avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.
Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, con sede legale in Sondrio, via Stelvio n.25 (Tel.: 0342/521.111; Fax: 0342/521.024; PEC: protocollo@pec.asst-val.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD/DPO può essere contattato all'indirizzo dpo@asst-val.it .
Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 679/2016, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, con strumenti cartacei e informatici.

L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR è consultabile e reperibile sul sito internet https://www.asst-val.it/tutela-della-privacy/ .

Art. 21 - MONITORAGGIO DEI PAZIENTI

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di Rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.
Devono essere, inoltre, adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti.
Il Responsabile del trattamento dei dati deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le

predette finalità solo il personale designato (medico ed infermieristico).
Le immagini e i video idonei a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse. In tale quadro, va assolutamente impedita la diffusione delle immagini di persone ricoverate.
Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente.

Art. 22 - SANZIONI

Le prescrizioni del presente Regolamento devono esser osservate dal Titolare del Trattamento, dal Responsabile del Trattamento e dagli Incaricati del Trattamento.
La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 23 - VALIDITÀ

Il presente Regolamento decorre dalla data di adozione della deliberazione di approvazione del Direttore Generale ed avrà validità, in assenza di mutamenti normativi/legislativi, fino a che non si renderanno necessarie modifiche dei contenuti.

Art. 24 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto in conformità alle normative vigenti in materia di videosorveglianza e per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia:

- al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101;
- al Provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010;
- alle linee guida al trattamento di dati tramite dispositivi video del 10 luglio 2019 "Guideline 3/2019 on processing of personal data through video device";
- alle norme riguardanti la tutela dei lavoratori (L. 300/70, c.d. "Statuto dei lavoratori");
- Direttiva NIS 2016 (acronimo di Network and Information Security);
- alle disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- al Decreto Legislativo 81 del 2008 (T.U. sulla sicurezza).